

Conseguentemente

4. Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

1. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA, entro il giorno 10 del mese in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione, comunicano all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità, anche progressive, di attuazione del presente articolo. Con il predetto provvedimento, in particolare, sono stabilite le procedure di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti.
3. Parte della maggiori entrate derivanti dal presente articolo, per un importo pari a ~~100~~ milioni di euro per l'anno 2007, è iscritta sul fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. L'autorizzazione di spesa relativa al predetto fondo è ridotta di 171 milioni di euro per l'anno 2008 e l'importo relativo alla predetta riduzione di spesa è versato all'entrata nel bilancio dello Stato nello stesso anno.".

Conseguentemente

5. All'articolo 20 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 22 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Gli incrementi percentuali approvati ~~Regioni o dalle Province autonome~~ prima dell'entrata in vigore della presente legge vengono ricalcolati sugli importi della tabella di cui sopra. ~~I trasferimenti stanziati in favore delle Regioni e delle Province autonome di cui al periodo precedente sono ridotti in misura pari al maggior ammontare derivante da essa dalla presente disposizione."~~

b) al medesimo comma 22 sostituire la tabella allegata con la seguente:

TIPO DEL VEICOLO	VALORE ANNUO DEL KW ESPRESSO IN EURO		VALORE ANNUO DEL CV ESPRESSO IN EURO 1CV=0,736 KW	
	Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati	Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati
1. Autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo con le seguenti caratteristiche:				
Euro 0 Fino a 100 Kw o 136 CV	3,00	3,09	2,21	2,27
Euro 0 Oltre 100 Kw o 136 CV Per ogni Kw/CV aggiuntivo	4,50	4,59	3,31	3,78
Euro 1 Fino a 100 Kw o 136 CV	2,90	2,99	2,13	2,20

Euro 1 Oltre 100 Kw o 136 CV Per ogni Kw/ CV aggiuntivo	4,35	4,48	3,20	3,30
Euro 2 Fino a 100 Kw o 136 CV	2,80	2,88	2,06	2,12
Euro 2 oltre 100 Kw o 136 CV Per ogni Kw/CV aggiuntivo	4,20	4,33	3,09	3,19
Euro 3 Fino 100 Kw o 136 CV	2,70	2,78	1,99	2,05
Euro 3 Oltre 100 Kw o 136 CV Per ogni Kw/CV aggiuntivo	4,05	4,17	2,98	3,07
Euro 4 e euro 5 Fino a 100 Kw o 136 CV	2,58	2,66	1,90	1,96
Euro 4 e euro 5 Oltre 100 kw o 136 CV per ogni Kw/CV aggiuntivo	3,87	3,99	2,85	2,94
2. Autobus	2,94	3,03	2,16	2,23
3. Autoveicoli speciali	0,43	0,44	0,32	0,32

c) sostituire il comma 10, con il seguente: «10. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole "a prestazioni alberghiere," sono aggiunte le seguenti: "con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili erogate nei giorni di svolgimento degli stessi,"»;

Allegato

Nuova tabella degli Assegni per il nucleo familiare per nuclei con entrambi i genitori o un solo genitore e con almeno un figlio minore, in cui non siano presenti componenti inabili

Numero componenti il nucleo oltre i genitori o il genitore	Importo annuale dell'Assegno
---	-------------------------------------